

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2021

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato ZAPPA**

Presentata il 28 gennaio 1965

Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È inutile sottacere la gravità del caso recentemente emerso a seguito della istanza di revisione presentata alla Corte di cassazione nell'interesse di Gallo Salvatore.

I problemi giuridici ed umani che questo caso ripropone sono molteplici.

Primeggia fra tutti quello della riforma del Codice di rito penale ed è su questo perlomeno consolante l'impegno unanime della IV Commissione (giustizia) della Camera assunto nella prima convocazione in occasione della sua ricostituzione avvenuta il 22 gennaio 1965, nel senso che darà inizio alla trattazione della riforma dei codici, cominciando da quello di procedura penale e ciò a breve scadenza, qualsiasi siano le difficoltà.

Ma una riforma di tale portata nonostante gli studi abbondanti e pregevoli non potrà esaurirsi in breve termine, imponendosi fra l'altro, un problema di scelta e di indirizzo che al momento non appare chiaro.

Del resto le situazioni incalzano ed alcune esplodono clamorosamente. Il silenzio sarebbe ipocrisia e l'inerzia irresponsabilità.

L'intervento del legislatore è perciò doveroso, nell'unico modo che l'urgenza lo rende possibile, operando cioè nel sistema, senza alcun impegno di non mutarlo. Un intervento per il vero non solo riparatore di errori ma soprattutto diretto ad evitare la commissione di altri errori.

Già due testimoni sinceri, nel caso che ha occasionato la presente proposta, sono stati costretti a negare il vero e dire il falso per evitare l'imputazione di falsa testimonianza.

Intollerabile sarebbe, in uno stato di diritto, il ricorso alla grazia al fine di ottenere clemenza per un reato che non è stato commesso. Perlomeno, ciò non sarebbe molto meno mostruoso della previsione di conferma della pena dell'ergastolo « all'omicida che non ha ucciso ».

È questo quello che pensa il paese. Ed è a questa situazione anormale che bisogna porre riparo. Non è la persona che interessa, ma il paese, il quale si attende né ipocrisia né mostruosità, ma solo che la giustizia sia sempre il riflesso della sua coscienza. E tanto più nei casi deprecabili di errore giudiziario.

L'esame degli articoli 90, 477 del Codice di procedura penale sono alla base della valutazione giuridica che interessa. La conseguente modifica degli articoli 554, 555, 562 e 566 del Codice di procedura penale nel senso di consentire la revisione del processo anche quando il « fatto » risulti diverso da quello che è stato originariamente contestato e ritenuto, rappresenta, allo stato, l'unico mezzo per allargare le possibilità di riparazione.

Mentre il proponente chiede che la presente proposta venga assegnata alla competente Commissione in sede legislativa, confida nell'approvazione da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 90 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(Inammissibilità di un secondo giudizio)

L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia (497-501) con sentenza divenuta irrevocabile (576²) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado e per le circostanze, salvo quanto è disposto negli articoli 17, 89, 402 e 553 e seguenti.

Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza (148) con cui dichiara non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata (378, 479).

ART. 2.

L'articolo 554 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(Casi di revisione)

La revisione può domandarsi:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile (576²) dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituiti in Alta corte di giustizia (557²);

2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21 (557²);

3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ovvero che ha commesso un fatto diverso (557², 584);

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato (557^a, 563).

ART. 3.

L'articolo 555 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(Limiti della revisione)

In ogni caso gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda esser tali da escludere, se accertati, che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ovvero che ha commesso un fatto diverso.

ART. 4.

L'articolo 562 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(Annullamento condizionato)

Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ovvero sia dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso ovvero che ha commesso un fatto diverso.

ART. 5.

L'articolo 566 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione)

Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione (569).

Il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso o che ha commesso un fatto diverso ovvero quando viene del tutto a mancare la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso. In ogni altro caso, egli deve

confermare la sentenza di condanna. Nel caso venga accertato che il fatto è diverso, se concorrono gli elementi costitutivi di un altro reato e non siano intervenute cause estintive, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

La pena eventualmente sofferta è computata agli effetti della nuova condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente (569).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.